



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 169
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 143/A, 144/A e 145/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Alessio SBROLLI, calciatore tesserato della società A.S.D. SPORTING CITTA' DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA' DI FIUMICINO e della società A.S.D. SPORTING CITTA' DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA' DI FIUMICINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio SBROLLI per aver, in violazione dell'art. 1 comma 1, ora art 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità in occasione della gara in programma il 23.02.2014 tra A.S.D. CITTA' DI FIUMICINO e S.S.D. TOTTI S.S., valevole per il campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2013/2014; ed in particolare per aver ingiustamente aggredito fisicamente e precisamente colpito con un calcio alla testa il calciatore della società S.S.D. TOTTI S.S., Massimo TROMBETTA, appena fuori dall'impianto sportivo che aveva ospitato l'incontro;

società A.S.D. SPORTING CITTA' DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA' DI FIUMICINO per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio SBROLLI, e dal Sig. Massimo CHIERCHIA nell'interesse della società A.S.D. SPORTING CITTA' DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA' DI FIUMICINO in qualità Direttore Generale con potere di firma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di mesi 4 di squalifica nei confronti del Sig. Alessio SBROLLI, e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SPORTING CITTA' DI FIUMICINO già A.S.D. CITTA' DI FIUMICINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco MARINELLI, calciatore della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC, del Sig. Adriano DE BARTOLO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC, del Sig. Silvano ROCCHI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC e della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco MARINELLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., partecipato nella corrente stagione sportiva a diverse gare valedoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B nelle fila della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC senza averne titolo perché non tesserato per quest'ultima;

Adriano DE BARTOLO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., sottoscritto nella corrente stagione sportiva in occasione di diverse gare valedoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC, nelle quali risultava inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Francesco Marinelli;

Silvano ROCCHI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61 delle N.O.I.F., sottoscritto nella corrente stagione sportiva in occasione di diverse gare valedoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC, nelle quali risultava inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Francesco Marinelli;

società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MARINELLI, dal Sig. Adriano DE BARTOLO, dal Sig. Silvano ROCCHI e dal Sig. Andrea VERDE nell'interesse della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 giornate di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Francesco MARINELLI, di giorni 60 di inibizione nei confronti del Sig. Adriano DE BARTOLO, di giorni 40 di inibizione nei confronti del Sig. Silvano ROCCHI e di 4 punti di penalizzazione in classifica ed € 700,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 SC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 893pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Sean SOGLIANO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società A.S. VARESE 1910 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sean SOGLIANO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (ex art. 1, comma 1, CGS all'epoca dei fatti vigente) in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, conferito mandato mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scritture private del 30 aprile 2011 e del 25 maggio 2011, anziché rilasciare formale incarico scritto sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C. all'Agente di Calciatori Dario Paolillo finalizzato al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. alla società U.S. Città di Palermo S.p.A.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sean SOGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 nei confronti del Sig. Sean SOGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio